



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

**DESCRIZIONE SINTETICA
SI.GE.CO. PO FEAMP 2014-2020**



Sommario

PREMESSA.....	3
1 Autorità di Gestione.....	3
1.1 Procedure e strumenti.....	4
1.2 Tavolo istituzionale tra Autorità di Gestione e Organismi Intermedi.....	6
2 Autorità di Certificazione.....	6
2.1 Struttura organizzativa.....	7
2.2 Procedure e strumenti.....	7
3 Organismi intermedi.....	8
4 Autorità di Audit.....	9
4.1 Struttura organizzativa.....	9
4.2 Procedure e strumenti.....	10
5 Misure adottate a garanzia della separazione delle funzioni.....	12



PREMESSA

Il presente documento costituisce una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP). Tale documento, in base all'art. 18(m)(i) del regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 e del Regolamento di esecuzione n.771 del 14 luglio 2014, è presentato alla Commissione Europea in allegato unitamente alla proposta di Programma Operativo.

Il sistema di gestione e controllo del Programma Operativo finanziato dal FEAMP a valere sulla programmazione 2014/2020, risponde all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile e delle specifiche di cui alla sezione dedicata alla proposta di SIGECO nell'Accordo di partenariato.

In particolare, il predetto sistema prevede l'individuazione delle autorità di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è strutturato come segue:

- **Autorità di Gestione**
- **Autorità di Certificazione**
- **Organismi Intermedi**
- **Autorità di Audit**

1 Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione ha la primaria responsabilità della **buona esecuzione delle azioni previste dal Programma** e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il **corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile**.

L'Autorità di Gestione svolge le funzioni ad essa assegnate dall'art. 125 del Regolamento (UE) n.1303 del 17 dicembre 2013 e dall'art. 97 del Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014.

L'Autorità di Gestione per il FEAMP, individuata a livello nazionale con DM n. 1622 del 13 febbraio 2014, è il:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Responsabile: Direttore Generale

Indirizzo: Viale dell'Arte, 16 - 00144 – Roma

Posta elettronica: pemac.direttore@politicheagricole.it

tel. 06.46652800 – fax. 06.46652898

Per supportare la propria struttura e l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, l'Autorità di gestione può utilizzare le risorse dell'assistenza tecnica previste dal Programma Operativo, e laddove ne sussistano i requisiti, può avvalersi di partenariati pubblico-privati ai sensi dell'art. 63 del Reg. (CE) n. 1303/2013.



L'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficacia e della regolarità dell'attuazione del programma nel suo insieme ed, in tal senso, indica, le procedure comuni cui tutti i soggetti devono attenersi, al fine di armonizzare l'attuazione del FEAMP.

Per ciò che riguarda il programma dei controlli, l'Autorità di Gestione coincide con l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 5, sezione 5, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 e coordina le relative attività di controllo. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. L'Autorità di Gestione si avvarrà del Corpo delle Capitanerie di Porto, mediante la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, per l'attuazione di specifici interventi finanziabili con il FEAMP a sostegno del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione.

Per quanto concerne il programma "Raccolta dati", al termine del periodo di validità del piano pluriennale 2014-2016, attualmente approvato dalla Commissione europea, che prevede l'individuazione di un partner in qualità di Beneficiario per l'attuazione del programma, l'Autorità di gestione valuterà, sulla base dei risultati dell'attuazione, la possibilità di continuare l'esecuzione del programma secondo le modalità attuali ovvero l'eventualità di designare un Organismo Intermedio.

1.1 Procedure e strumenti

L'Autorità di gestione si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire **la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate**.

Tali procedure sono adeguatamente formalizzate e divulgate anche nei confronti degli Organismi Intermedi del programma e dei Beneficiari.

In particolare, l'Autorità di Gestione:

- Elabora e adotta formalmente un **Manuale delle procedure e dei controlli** per l'individuazione e la definizione di procedure di attuazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo destinato al personale dell'Autorità di Gestione. Il Manuale definisce in particolare:
 - l'organizzazione del sistema di gestione e controllo;
 - le procedure volte all'attuazione e alla sorveglianza delle diverse misure previste nel Programma Operativo (selezione delle domande, trattamento delle domande di rimborso, verifica delle operazioni, gestione dei ricorsi, controlli di I livello);
 - la disciplina in materia di ammissibilità delle spese;
 - le modalità per la predisposizione e la gestione di piste di controllo e di check-lists;
 - le procedure in materia di prevenzione e accertamento delle irregolarità e per il recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari;
 - le disposizioni in materia di archiviazione e conservazione della documentazione (modalità, tempistica e rintracciabilità);
 - le modalità con cui avvengono le comunicazioni tra l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione e/o Autorità di Audit e la gestione dei relativi follow up;
 - la descrizione del sistema informativo a supporto della gestione e dei controlli a garanzia della corretta applicazione della normativa comunitaria per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal FEAMP;



- le disposizioni in materia di informazione e pubblicità finalizzate a massimizzare la visibilità degli interventi comunitari tramite la pubblicazione, tra l'altro, dei bandi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, degli stadi di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

Nell'ambito del SIGECO FEAMP, al fine di una sana gestione finanziaria, l'Autorità di gestione individua in particolare le seguenti figure:

- *per le operazioni a regia*: (per ciascuna misura) un responsabile del procedimento (RdP), cui sono assegnate le funzioni di cui alla L241/90, art. 4 e seguenti, e un revisore (Rev) cui compete la funzione di accertare la regolarità dell'atto elaborato dal RdP che autorizza il pagamento ai beneficiari. Eventuali Commissioni di controllo interne, di cui deve far parte il RdP salvo diverso avviso del RAAdG, possono essere nominate in corso d'opera salvo specificarne le funzioni nell'ambito della pista di controllo;
- *per le operazioni a titolarità*: (nell'ambito delle misure che prevedono tale tipologia di operazioni ed ai sensi della normativa di settore) un eventuale coordinatore di misura, cui compete la funzione di monitoraggio dell'attuazione della misura e di raccordo con i vari RUP e DEC, uno o più Responsabile unico del Procedimento e Direttore di esecuzione ai sensi della normativa di riferimento - ad es. Codice dei contratti, un nucleo per i controlli di I livello (personale esterno all'AdG), un revisore cui compete la funzione di accertare la regolarità dell'atto che autorizza il pagamento ai destinatari.

L'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento.

- Individua un servizio di controllo interno per l'attuazione di **procedure di quality review** rispetto alle attività espletate dal personale chiamato a dare attuazione al Programma FEAMP. Tale attività è finalizzata ad assicurare la corretta esecuzione delle procedure di audit attraverso la metodologia di reperforming audit.
- Elabora e adotta specifiche **Piste di controllo** per ciascuna misura e, se del caso, per ciascuna tipologia di attivazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.
- Elabora e adotta un **Manuale per il monitoraggio delle funzioni delegate** che contiene la descrizione dell'ambito d'intervento, dei processi e delle modalità operative attraverso i quali vengono svolte le attività di monitoraggio delle funzioni affidate agli OI e di presidio della delega conferita. In tal senso individua in seno al proprio organigramma le unità dedicate all'espletamento di tale attività.
- Si dota di un **sistema informativo** in grado di supportare le diverse attività, assicurando tempestività, certezza e tracciabilità di tutti gli atti e le operazioni attivate direttamente dall'Adg e dagli Organismi Intermedi nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Il sistema informativo FEAMP è implementato, sul portale SIPA, a partire dall'attuale sistema utilizzato per il Programma FEP 2007/2013, tenuto conto delle esigenze e necessità del PO FEAMP nonché dell'esigenza di colloquio con il sistema comunitario (SFC 2014) e nazionale (Monitweb). Il sistema informatico ha una struttura che prevede, nel rispetto dei requisiti di sicurezza ed accessibilità:



- utenze specifiche per le diverse Unità dell’Autorità di gestione e degli Organismi Intermedi (Inseritore, Responsabile del procedimento, Revisore, Responsabile dell’AdG, Utenza di sola consultazione);
- utenze specifiche per l’Autorità di certificazione del programma e degli eventuali Organismi Intermedi, per la visualizzazione, l’acquisizione e l’elaborazione dei dati necessari a supportare la presentazione delle domande di pagamento periodiche, nonché la presentazione dei conti annuali;
- utenze specifiche per l’Autorità di audit per la visualizzazione e l’acquisizione dei dati necessari a supportare le attività ordinarie di audit e le attività connesse alla predisposizione della documentazione;

1.2 Tavolo istituzionale tra Autorità di Gestione e Organismi Intermedi

Al fine di favorire il necessario coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nell’implementazione del PO FEAMP e tenendo conto delle esperienze maturate nel periodo di programmazione 2007-2013, sarà istituito un **Tavolo istituzionale tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi**.

Il Tavolo avrà principalmente la funzione di garantire il coordinamento strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale e quelle di competenza regionale, indirizzando ed orientando l’attuazione del Programma, discutendone l’avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni.

In occasione del primo incontro, il Tavolo sarà chiamato ad approvare il proprio regolamento interno.

2 Autorità di Certificazione

L’Autorità di Certificazione è chiamata a svolgere le funzioni indicate dall’art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013

In particolare, l’Autorità di Certificazione ha la primaria responsabilità di redigere e presentare alla Commissione europea:

- **le dichiarazioni periodiche di spesa che devono** provenire da **sistemi contabili affidabili**, essere corredate di **documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme** comunitarie e nazionali e possedere i requisiti di **accuratezza**;
- **la dichiarazione dei conti annuali** che deve essere corredata dalla dichiarazione e dal riepilogo annuale dell’Autorità di gestione, dal parere e dal rapporto di controllo dell’Autorità di Audit.

Per svolgere i predetti compiti, l’Autorità di certificazione deve essere adeguatamente strutturata, in termini di dotazione di risorse umane e strumentali.



2.1 Struttura organizzativa

L'Autorità di certificazione è individuata in posizione di indipendenza dall'Autorità di gestione ed in posizione di separazione gerarchica e funzionale dall'Autorità di audit.

L'Autorità di Certificazione **partecipa, di concerto con l'Autorità di gestione, alle task-force ad hoc** costituite d'intesa con le Amministrazioni centrali di coordinamento e vigilanza, a seguito della decisione assunta nell'ambito del Presidio nazionale di vigilanza e coordinamento, per l'approfondimento di specifiche problematiche riguardanti il funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma e la definizione di piani di azione rivolti al superamento delle criticità emerse.

L'Autorità di Certificazione del PO FEAMP per il periodo 2014/2020 è incardinata nella **Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)**
Organismo Pagatore Nazionale – Ufficio Esecuzione Pagamenti e Certificazione FEP
Via Palestro, 81
00185 ROMA.

L'organizzazione dell'AdC assicura al proprio interno, un adeguato livello di separazione dei compiti tra le unità assegnate al fine di prevenire ed evitare possibili "conflitti di interesse", anche se solo potenziali.

2.2 Procedure e strumenti

L'Autorità di Certificazione si avvale di procedure **adeguatamente formalizzate, mediante apposita manualistica**, idonee ad **assicurare la certificazione di spese ammissibili ai contributi del programma** e sostenute per il perseguimento degli obiettivi specifici dallo stesso previsti.

L'Autorità di Certificazione ha **accesso all'apposito modulo del sistema informatico** che sarà sviluppato dall'Autorità di gestione, contenente, tra l'altro, i seguenti elementi:

- **l'anagrafica e i dati essenziali dei progetti** cofinanziati dai fondi strutturali e dal FEAMP e dei relativi beneficiari;
- **documenti giustificativi delle spese o un elenco dei medesimi e dei pagamenti;**
- **gli esiti dei controlli di I livello, di Audit** e di tutti gli altri eventuali controlli che hanno riguardato le spese oggetto di rendicontazione;
- dichiarazione, da parte dell'Autorità di gestione, sulla correttezza, regolarità ed effettività delle spese sostenute dai beneficiari;
- **funzionalità specifiche** di supporto delle attività di certificazione, tra cui predisposizione delle domande di pagamento periodiche e della dichiarazione dei conti annuali, di rilevazione dello stato dei recuperi, nonché funzionalità di consolidamento e analisi delle spese certificate che garantiscano la tracciabilità delle singole spese dal livello di gestione amministrativa del singolo progetto, sino al consolidamento finale nelle dichiarazioni periodiche di spesa e nella dichiarazione dei conti annuali, dando sempre evidenza della eventuale componente privata della spesa. In particolare il sistema dovrà consentire un efficace collegamento tra spese certificate, progetti e banca dati dei ritiri, dei recuperi e dei recuperi pendenti, mediante un unico identificativo di collegamento (ad esempio il numero del progetto o il numero identificativo interno del progetto all'interno del Sistema Informativo). Il sistema dovrà evidenziare automaticamente, mediante incrocio, se una spesa da inserire in una dichiarazione di spesa dell'Autorità afferisce ad una situazione di irregolarità ovvero ad una scheda credito inserita nel predetto registro;



- funzionalità di supporto e monitoraggio finanziario per quanto riguarda il rispetto dell'art.95, I comma del regolamento FEAMP che, in particolare, in caso di applicazione della deroga di cui ai commi II, III e IV del predetto articolo con particolare riferimento alla circostanza in cui detta deroga sia adottata in maniera non uniforme dagli Organismi Intermedi;
- funzionalità di supporto per quanto concerne la predisposizione delle previsioni di spesa ex art.98 regolamento FEAMP;
- funzionalità di servizio per gli Organismi Intermedi dell'Autorità di Certificazione, in particolare per consentire la registrazione e l'esito di eventuali controlli preventivi alla presentazione delle spese, accettate dall'OI, all'Autorità nazionale;
- funzionalità di servizio per l'Autorità di Certificazione ed i suoi Organismi Intermedi, in particolare la possibilità di esportare le tabelle che costituiscono la base dati, incluso il registro dei ritiri, dei recuperi e dei recuperi pendenti in un formato elaborabile (Excel, CSV).

L'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento.

3 Organismi intermedi

Sulla base di quanto previsto dall'Art. 123(6) del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, l'Amministrazione intende individuare uno o più **Organismi Intermedi** per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione e/o dell'Autorità di certificazione sotto la responsabilità di dette Autorità.

I compiti, le funzioni e le responsabilità degli Organismi Intermedi, nonché i loro rapporti con l'Autorità di gestione o con l'Autorità di certificazione, sono disciplinati mediante formale stipula di convenzione tra le parti avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa.

L'Organismo Intermedio formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella convenzione stipulata con l'AdG e/o con l'AdC, opera sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale nonché sulla base di quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità delegante.

In tal senso, le funzioni delegate sono svolte secondo le modalità e tempistica indicate nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'OI, redatto conformemente al manuale dell'AdG/AdC anteriormente alla presentazione della prima dichiarazione di spesa.

L'Autorità di Audit, in sede di valutazione della designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione, **valuta anche l'adeguatezza di eventuali Organismi Intermedi.**

Qualora l'istituzione di un Organismo Intermedio avvenga in una fase successiva, la relativa designazione viene sottoposta al parere di conformità dell'Autorità di Audit, che verifica la sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza strutturale e procedurale per lo svolgimento dei relativi compiti. Relativamente alla struttura organizzativa, alle procedure e strumenti ed al sistema informativo si fa rinvio, per quanto applicabile, a quanto previsto per l'Autorità di gestione o per l'Autorità di certificazione, a seconda della specifica competenza delegata.

Nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020, coerentemente al periodo di programmazione 2007-2013, la Provincia Autonoma di Trento e tutte le Regioni ad esclusione della Regione Val d'Aosta, sono individuate quali



Organismi Intermedi per la delega di precise funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, relativamente all'attuazione delle Misure delegate.

A seguito dell'approvazione del Programma Operativo, l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome procederanno alla sottoscrizione di un Accordo Multiregionale nel quale saranno concordati in particolare:

- l'elenco delle Misure di competenza centrale, regionale o concorrente;
- i piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome;
- le funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi;
- le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;
- le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi.

4 Autorità di Audit

L'Autorità di Audit ha il compito di vigilare sull'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma Operativo a partire dalla designazione espressa tramite la valutazione della conformità delle Autorità di Gestione e delle Autorità di Certificazione. A tal fine, sulla base dell'art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, l'Autorità di Audit redige una specifica relazione corredata dal relativo parere circa la loro conformità alla gestione del **RISCHIO E ALL'AMBIENTE DI CONTROLLO INTERNO** nonché all'adeguatezza agli standard per le attività di gestione, di controllo e sorveglianza.

Per poter assolvere a tale compito, l'Autorità di Audit risponde ai seguenti, fondamentali requisiti:

- indipendenza **strutturale e netta separazione di funzioni** rispetto alle Autorità di Gestione ed all'Autorità di certificazione dei Programmi Operativi di riferimento;
- **adeguata dotazione di risorse umane e strumentali** rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
- **utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con standard quali - quantitativi predefiniti**, basati sui principi di audit internazionalmente riconosciuti.

L'Autorità di Audit svolge inoltre tutte le funzioni ad essa assegnate dall'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013.

4.1 Struttura organizzativa

Le funzioni di Autorità di Audit del PO FEAMP sono state affidate alla

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

Organismo di coordinamento – Ufficio Coordinamento dei controlli specifici

Via Salandra, 13

00187 Roma



L'Autorità di Audit è individuata dall'Amministrazione in modo da assicurare la **netta separazione delle sue funzioni dalle Autorità di Gestione e di Certificazione**.

L'Autorità di Audit è funzionalmente indipendente dalle altre Autorità del programma nonché dagli organismi dalle stesse delegate. In particolare, nell'ambito dell'AGEA, la separazione delle funzioni e la totale autonomia e indipendenza dell'Organismo di coordinamento (cui è attribuita la funzione di Autorità di Audit) e dell'Organismo pagatore nazionale (cui è attribuita la funzione di Autorità di Certificazione), sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia oltre che sancite nell'ambito della norma nazionale istitutiva dell'AGEA, vale a dire il D.lgs. n. 165/99 art. 10, comma 4 (e ss.mm.ii).

Il suddetto Statuto stabilisce altresì che gli organi di indirizzo dell'Agenzia, vale a dire il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione svolgono esclusivamente funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, ma non dispongono del potere di assumere decisioni gestionali, che competono esclusivamente, nelle rispettive sfere di competenza e autonomia, all'Organismo di coordinamento ed all'Organismo pagatore.

Responsabile delle verifiche sul sistema di gestione e controllo è l'Autorità di Audit che effettua tali verifiche attraverso l'esecuzione degli audit di **SISTEMA E DELLE OPERAZIONI**.

Per individuare l'universo delle operazioni tra le quali estrarre il campione da sottoporre a controllo, l'Autorità di Audit utilizza il SIPA.

Per la gestione degli audit di sistema e delle operazioni, l'Autorità di Audit si avvale delle funzionalità messe a disposizione dal MEF-RGS-IGRUE nel proprio sistema informativo.

L'Autorità di audit può fare **ricorso ad esperti esterni** in ausilio all'efficace espletamento delle attività di controllo. In questo, caso tutti i risultati dei controlli pervengono all'Autorità di Audit, la quale rimane responsabile delle analisi e dei risultati delle verifiche effettuate.

L'Autorità di Audit è composta dal Referente dell'Autorità di Audit e da 4 funzionari (uno di livello apicale - coordinatore). Detto personale, oltre ad effettuare le verifiche di propria competenza diretta, analizza e verifica lo stato delle attività svolte da eventuali altri organismi di controllo che operano sotto la responsabilità dell'AdA.

Il **funzionigramma dell'Autorità di Audit** evidenzia l'assegnazione delle funzioni e la definizione dei ruoli e delle competenze tra il personale addetto, ivi compreso il ruolo degli auditor esterni, in modo da assicurare certezza e chiara ripartizione dei compiti.

4.2 Procedure e strumenti

L'Autorità di Audit si avvale di strumenti e procedure idonei per la verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma e rispondenti ai requisiti di pianificazione delle attività, utilizzo di adeguata strumentalizzazione di supporto e tracciabilità delle relative attività.

In tale ottica, l'Autorità di Audit **utilizza e rende disponibili per tutti gli auditor le linee guida, la manualistica e gli altri strumenti di supporto metodologico** necessari all'efficace operatività della funzione di audit, sviluppati e messi a disposizione, anche da parte del MEF-RGS-IGRUE e di concerto con le stesse Autorità di Audit.



In particolare, l'Autorità di Audit assicura:

- la designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione sulla base di una valutazione finalizzata ad accertare la conformità dei sistemi di gestione e controllo rispetto ai criteri fissati nell'Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, secondo le indicazioni contenute in un apposito Documento predisposto dall'IGRUE e condiviso con le stesse Autorità di Audit, che prevede tra i diversi punti di controllo anche quelli relativi alla tempestiva elaborazione della manualistica, alla disponibilità di personale competente ed adeguato, alla previsione di procedure chiare e adeguate per la selezione e approvazione degli interventi e alla predisposizione di un sistema informativo adeguato;
- il rilascio della **relazione** e del relativo **parere** in merito alla designazione dell'Autorità di Gestione e di Certificazione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in un apposito Documento predisposto dall'IGRUE e condiviso con le stesse Autorità di Audit, in conformità alle linee guida predisposte dalla Commissione europea. Qualora la procedura di designazione avesse un esito negativo, l'Autorità di Audit, d'intesa con l'IGRUE, individua le necessarie misure correttive e predispone uno specifico piano di attuazione e relativa tempistica. All'eventuale esito negativo della procedura di designazione, le Autorità inizialmente proposte dovranno essere sostituite;
- **il monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione delle Autorità di gestione e di certificazione** per le finalità di cui all'art. 124 (5) del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013. Qualora tale monitoraggio avesse un esito negativo, dovuto al mancato mantenimento dei requisiti di designazione, ivi compreso quello relativo alla disponibilità di personale competente ed adeguato, l'Autorità di Audit, d'intesa con l'IGRUE, individua le necessarie misure correttive e predispone uno specifico piano di attuazione e relativa tempistica. All'eventuale esito negativo del piano di attuazione delle misure correttive le Autorità inizialmente designate dovranno essere sostituite;
- la **predisposizione della strategia di audit**, aggiornata con cadenza annuale a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso, in cui sia definita la metodologia di audit, il metodo di campionamento per gli audit delle operazioni e la pianificazione degli audit **DI SISTEMA** in relazione all'esercizio in corso e nei due esercizi contabili successivi;
- formalizzazione, in apposito Manuale, delle **modalità di espletamento dell'attività degli auditor**, di cui assicura ampia divulgazione anche presso gli uffici dell'autorità di Gestione e Certificazione;
- l'individuazione di specifiche **modalità di monitoraggio dei follow-up** sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l'Autorità di Gestione e di Certificazione;
- la **registrazione e l'archiviazione in formato elettronico** di tutti i controlli, follow-up ed eventuali misure correttive da adottare ed adottate.

L'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento.

L'Autorità di Audit **partecipa alle task-force ad hoc** costituite dalle Amministrazioni centrali di vigilanza e coordinamento, a seguito della decisione assunta nell'ambito del Presidio nazionale di vigilanza e coordinamento, allo scopo di definire e realizzare un piano di azione per la risoluzione delle problematiche emerse in sede di audit.



L'Autorità di audit **partecipa al Comitato delle Autorità di audit** istituito presso il MEF-RGS-IGRUE, ai fini dell'approfondimento, in ambito nazionale, delle problematiche di comune interesse riguardanti l'attuazione della funzione di audit.

5 Misure adottate a garanzia della separazione delle funzioni

In linea con quanto già definito per la programmazione 2007/2013, la separazione delle funzioni e la totale autonomia e indipendenza dell'Organismo di coordinamento (cui è attribuita la funzione di Autorità di Audit) e dell'Organismo pagatore nazionale (cui è attribuita la funzione di Autorità di Certificazione), sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia oltre che sancite nell'ambito della norma nazionale istitutiva dell'AGEA, vale a dire il D.lgs. n. 165/99 art. 10, comma 4 (e ss.mm.ii).

Il suddetto Statuto stabilisce altresì che gli organi di indirizzo dell'Agenzia, vale a dire il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione svolgono esclusivamente funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, ma non dispongono del potere di assumere decisioni gestionali, che competono esclusivamente, nelle rispettive sfere di competenza e autonomia, all'Organismo di coordinamento ed all'Organismo pagatore.

Per ciò che concerne le Regioni e la PA di Trento, ciascuna Amministrazione provvede ad individuare nel proprio assetto organizzativo, strutture distinte e funzionalmente indipendenti per lo svolgimento dei compiti delegati rispettivamente dall'Autorità di Gestione e di Certificazione.